



**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO COMUNALE
DI MICRONIDO D'INFANZIA
“NIDO DELLE LANGHE”**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 06.11.2024

Sommario

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 – GESTIONE DEL MICRONIDO	3
ART. 3 – UTENZA	3
ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE E DOMANDE DI ISCRIZIONE	3
ART. 5 – GRADUATORIE E PRIORITÀ.....	3
ART. 6 – RINUNCIA, DIMISSIONI E DECADENZA.....	4
ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E PERCORSO EDUCATIVO DEL MICRONIDO	4
ART. 8 – CALENDARIO ANNUALE	5
ART. 9 – ORARI DI FREQUENZA.....	5
ART. 10 – CONSEGNA DEI BAMBINI.....	5
ART. 11 – INSERIMENTO DEI BAMBINI	5
ART. 12 – ASSENZE E DISPOSIZIONI SANITARIE.....	6
ART. 13 – ALIMENTAZIONE E MENSA.....	6
ART. 14 – PARTECIPAZIONE DI SPESA.....	7
ART. 15 – USO E ACCESSO AI LOCALI.....	7
ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	7

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio pubblico di asilo micro-nido d'infanzia istituito dal Comune di Benevello al fine di garantire un servizio educativo e assistenziale per bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi (0-3 anni).
2. Il Micronido comunale di Benevello è un servizio socio-educativo di interesse pubblico diretto alla prima infanzia e che ha il duplice scopo di favorire da un lato un'armonica evoluzione psicofisica del bambino nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, e dall'altro di armonizzare i tempi di lavoro e di cura in risposta alle esigenze del nucleo familiare.
3. Il Comune di Benevello ha la proprietà del Micronido "Nido delle Langhe" che è ubicato nella porzione di immobile comunale sede del Municipio e della scuola dell'infanzia in Via Scuole n. 9 e ne affida il funzionamento e la gestione ad un operatore economico esterno individuato tramite le procedure previste dalla legge.
4. Sulla base dei principi espressi nella Costituzione e in attuazione della "Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia", il servizio di Micronido promuove l'uguaglianza delle opportunità educative per tutti i bambini e le bambine, nel rispetto e nella valorizzazione della loro identità personale, delle loro esigenze e dei ritmi individuali di crescita e di apprendimento.
5. Il micronido persegue i suoi fini istituzionali coordinandosi con la rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio.

ART. 2 – GESTIONE DEL MICRONIDO

1. La gestione del Micronido è affidata ad un operatore economico esterno operante nel settore, da individuarsi previo espletamento delle procedure di legge.
2. Tutto il personale operante nel Micronido è in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente e risponde ai rapporti numerici educatore/bambini indicati dalla Regione Piemonte.

ART. 3 – UTENZA

1. L'accesso al micronido è riservato prioritariamente ai bambini residenti o con genitori lavoratori nel Comune di Benevello nonché ai residenti nei Comuni che stipuleranno accordi convenzionali col Comune di Benevello per l'utilizzo della struttura.
2. Sono accolte, qualora vi sia disponibilità di posti, anche domande di bambini non residenti o con genitori non lavoratori presso il Comune di Benevello.

ART. 4 – CRITERI DI AMMISSIONE E DOMANDE DI ISCRIZIONE

1. Il Micronido ha una capienza complessiva di 14 posti.
2. Sono ammessi ad usufruire del servizio di Micronido i bambini di età compresa tra 3 ed i 36 mesi, con accesso prioritario garantito per le casistiche espresse al punto precedente.
3. Sono altresì ammessi al Micronido comunale i bambini non residenti nell'area di utenza solo nel caso vi siano posti disponibili ed in presenza di esaurimento della graduatoria residenti.
4. Hanno diritto a mantenere il posto, fino al termine dell'anno in corso, i bambini che cambiano residenza in corso d'anno e che hanno frequentato il servizio per almeno 80 giorni consecutivi.
5. Le domande di iscrizione possono essere presentate nel corso di tutto l'anno educativo sugli appositi moduli a disposizione presso il Micronido "Nido delle Langhe".

6. Ad ogni domanda di ammissione al Micronido dovranno essere allegati i seguenti documenti necessari per l'ammissione:
- a) modulo di iscrizione;
 - b) eventuali certificati medici attestanti lo stato di disabilità ai sensi della legge 104/1992;
 - c) per i genitori separati, a tutela loro e dei minori, copia degli atti giudiziari attestanti i diritti dei singoli genitori sui bambini;
 - d) eventuali certificati medici attestanti intolleranze o allergie alimentari;
 - e) fotocopie dei documenti d'identità dei soggetti delegati al ritiro del minore dal Micronido.

ART. 5 - GRADUATORIE E PRIORITA'

1. Si individuano due graduatorie definite in base alle tipologie degli utenti:
 - a) bambini residenti;
 - b) bambini non residenti.
2. La stipula di convenzioni con Comuni di cui all'articolo 3 comma 1 del presente regolamento può determinare, se previsto dagli accordi, che gli iscritti provenienti da questi Comuni siano equiparati a quelli residenti.
3. Nell'ambito di ciascuna tipologia si applicano i seguenti criteri di priorità:
 - residenza nel comune di Benevello o residenza in comune della convenzione o luogo di lavoro in Benevello per almeno 1 genitore: 5 punti
 - frequenza di un fratello al nido: 6 punti
 - disabilità certificata: 6 punti
 - tempo pieno di frequenza richiesto: 5 punti
 - inserimento nel mese di settembre/ottobre: 5 punti
 - entrambi i genitori lavoratori: 5 punti
 - famiglia monogenitoriale: 5 punti;

A parità di punteggio verrà considerata la data di presentazione della domanda
4. Le domande di ammissione possono essere presentate durante tutto l'anno.
5. L'anno educativo successivo ha inizio con l'inserimento dei bambini presenti nelle graduatorie aventi le condizioni necessarie per l'ammissione oltre ai bambini provenienti dall'anno scolastico precedente i cui genitori hanno presentato riconferma di iscrizione. Le domande non ammesse saranno inserite in lista d'attesa e saranno prese in considerazione nel caso in cui si presentino le condizioni per l'inserimento del bambino nella struttura.
6. Le domande incomplete e non regolarizzate non sono inserite nelle graduatorie.

7. Nel rispetto delle graduatorie, si procede all'ammissione dei piccoli nella struttura in qualsiasi periodo dell'anno in presenza della disponibilità di posti e delle condizioni necessarie per l'ammissione.
8. I bambini frequentanti il Micronido, indipendentemente dalla graduatoria di provenienza e dall'opzione di frequenza prescelta, hanno diritto alla frequenza fino al termine dell'anno educativo.

ART. 6 – RINUNCIA, DIMISSIONI E DECADENZA

1. Le famiglie i cui bambini sono ammessi al Micronido sono tenute a presentare, in caso di rinuncia al servizio, dichiarazione scritta entro il giorno 1° del mese precedente a quello in cui intendono interrompere la frequenza. In tal caso l'obbligo della contribuzione decade dal primo giorno del mese successivo. La cauzione versata all'atto dell'iscrizione non è restituibile in caso di ritiro. In caso di rinuncia non tempestiva, le famiglie sono tenute al versamento del 50% della retta anche per il mese successivo.
2. In caso di assenze continuate e non giustificate oltre i 15 giorni, il Comune può decidere la dimissione del bambino qualora si presenti la richiesta di altri inserimenti documentata dalle graduatorie.
3. Si procede inoltre alle dimissioni d'ufficio, con comunicazione scritta, nei seguenti casi:
 - a) ripetute inosservanze del seguente regolamento o delle norme interne del Micronido segnalate dagli educatori;
 - b) mancato pagamento della quota contributiva.
4. La Giunta comunale può deliberare tariffe ridotte in ragione delle assenze.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E PERCORSO EDUCATIVO DEL MICRONIDO

1. Il personale educativo del Nido ha il compito di programmare le attività educative, proporre acquisti di materiale didattico e attrezzature, proporre attività di formazione e iniziative di pubblicizzazione e promozione del servizio.
2. Il Micronido offre una serie di spazi “a misura di bambino”, nei quali i piccoli sono stimolati ad esprimere le proprie potenzialità. Tutto ciò avviene sulla base di un percorso educativo promosso ed attuato collegialmente da tutte le figure professionali presenti nel servizio e condiviso con le famiglie.

Durante la giornata i bambini svolgono diverse attività tra cui:

- Accoglienza;
 - Spuntino del mattino
 - Attività individuale e/o di gruppo in relazione alle esigenze socio – affettive, dei singoli;
 - Pasto;
 - Riposo;
 - Risveglio, merenda e ripresa delle attività di gruppo;
 - Ricongiungimento con la famiglia secondo l'orario stabilito.
3. Il percorso educativo si articola attraverso la definizione di gruppi pedagogici costituiti dal personale del Micronido, con riferimento all'età, allo sviluppo e all'autonomia psicomotoria

raggiunta dai bambini e al rapporto numerico operatori-bambini previsto dalla vigente normativa. L'attività del Micronido si svolge tenendo conto degli indirizzi del Comune e deve essere attuata secondo le metodologie più avanzate nel campo della psicopedagogia dell'infanzia.

4. Per assicurare un ottimale ed utile percorso educativo la frequenza del bambino al Micronido deve svolgersi con continuità.

ART. 8 – CALENDARIO ANNUALE

1. Il Micronido è aperto dal primo lunedì del mese di settembre all'ultimo giorno non festivo del mese di luglio. Durante tale periodo il servizio è sospeso esclusivamente nei giorni previsti nel calendario annuale, che è reso noto nel mese di settembre, o per interruzioni dovute a cause di forza maggiore.
2. L'Operatore economico gestore del servizio si riserva di comunicare a mezzo avviso esposto nella bacheca della struttura frequentata l'eventuale modifica di calendario e/o l'indicazione dei giorni di sospensione eccezionale che si rendesse necessario disporre.

ART. 9 – ORARI DI FREQUENZA

1. Il Micronido è aperto dal lunedì al venerdì.

L'ingresso giornaliero al Micronido avviene tra le ore 07.30 e le ore 09.00 del mattino.

2. Sono previste 2 uscite pomeridiane:
 - ore 12.30-13.00 (dopo il pranzo) – orario part-time mattino;
 - ore 16.30-18:00 – orario tempo pieno

È previsto inoltre un ingresso pomeridiano dalle ore 12.30 alle ore 13.00 con uscita entro le ore 18.00 (orario part-time pomeriggio). Per l'orario d'ingresso dei bambini al Micronido possono essere applicate forme di flessibilità oraria previo accordo con l'equipe educativa.

3. In caso di ritardo in ingresso e/o in uscita, dovrà essere dato tempestivo avviso all'educatrice entro le ore 9.00. Saranno giustificati soltanto tre ritardi all'anno. Il ritardo ingiustificato ed ogni successivo ritardo comporterà una penale di 25 euro.
4. La scelta dell'opzione di frequenza può essere modificata durante l'anno da parte dei genitori, previo avviso scritto entro il giorno 1 del mese precedente, solo una volta nell'arco dell'anno educativo.
5. Per coloro che scelgono l'opzione part time, è possibile usufruire di pomeriggi extra (part time mattino) o di mattinate extra (part time pomeriggio) in numero di non oltre quattro al mese, dandone comunicazione alle educatrici con un preavviso di almeno due giorni. Sarà facoltà del personale confermare o meno la richiesta del genitore a seconda del numero di utenti presenti in struttura. La tariffa del presente servizio supplementare è stabilita dalla Giunta comunale.

ART. 10 – CONSEGNA DEI BAMBINI

1. Negli orari di uscita previsti, i bambini sono consegnati esclusivamente ai genitori o a persone da questi designati per iscritto al momento dell'inserimento. Ogni modifica, anche temporanea, delle persone incaricate deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, al personale del nido.
2. Nel caso di affidamento giudiziale del bambino ad uno solo dei genitori o ad altra persona, l'affidatario dovrà esibire il provvedimento legale di affidamento.

3. È fatto obbligo agli esercenti la potestà genitoriale e/o ai loro delegati di riprendere il bambino necessariamente entro l'orario pattuito per la determinazione della retta.

ART. 11 – INSERIMENTO DEI BAMBINI

1. L'inserimento del bambino nel Micronido è programmato individualmente dagli operatori della struttura prevedendo, di comune accordo con i genitori, tempi e modi di frequenza sulla base delle esigenze del singolo utente.
2. Nel momento in cui si libera un posto, i genitori del primo bambino in graduatoria sono tenuti ad iniziare l'inserimento.
3. L'avviso è effettuato telefonicamente e attraverso l'invio di una comunicazione scritta alla quale dovrà essere fornita risposta entro 10 giorni dalla data di ricezione.
4. La mancata reperibilità è interpretata come rinuncia.
5. La Giunta comunale può stabilire tariffe ridotte in ragione dell'inserimento a mese iniziato.

ART. 12 – ASSENZE E DISPOSIZIONI SANITARIE

1. Le assenze degli utenti, anche di un solo giorno, devono essere comunicate, anche telefonicamente, al personale del Micronido entro le ore 09.00 del giorno di assenza.
2. Il bambino che si sia assentato per ragioni non di malattia, e che abbia avvisato in precedenza il personale del Micronido, potrà riprendere la frequenza scolastica senza certificato medico.
3. Il bambino che si sia allontanato dal servizio per malattia non infettiva può riprendere la frequenza senza certificato medico.
4. Il bambino che si sia assentato dal servizio per malattia infettiva può riprendere la frequenza solamente esibendo l'autocertificazione.
5. Gli operatori del servizio non possono somministrare nessun tipo di farmaco: qualora un bambino avesse la necessità di assumere una medicina durante la sua permanenza al nido, i genitori o chi per essi, potranno recarsi, previo accordo con le educatrici, negli orari previsti per procedere alla somministrazione. Qualora la persona incaricata non avesse la patria potestà sul minore, dovrà essere delegata per iscritto.
6. La terapia farmacologia viene somministrata solo in caso di farmaci salvavita e su prescrizione medica.
7. I bambini verranno allontanati qualora la malattia sia trasmissibile ad altri e l'allontanamento riduca la possibilità di contagi.

Il bambino può essere allontanato direttamente dalle educatrici qualora presenti:

- congiuntivite purulenta
- diarrea (due scariche)
- febbre superiore a 37,5°C (temperatura timpanica)
- stomatite
- vomito (due episodi)
- pediculosi

- esantemi con febbre o cambiamenti del normale comportamento (torpore, pianto continuo)
- eruzione cutanea diffusa
- difficoltà respiratoria.

8. Qualora i genitori non siano rintracciabili, il personale del Nido, in considerazione della gravità del caso, si rivolgerà al servizio di pronto soccorso pediatrico.
9. In caso di dimissioni dal Nido per problemi di salute, è vivamente consigliato tenere a casa il bambino nelle 24 ore successive: questa accortezza, nel rispetto degli altri bambini presenti, permette di essere sicuri che l'utente è in salute quando rientra nel gruppo.
10. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei bambini, e di favorire un ottimale svolgimento delle attività, si fanno le seguenti precisazioni:
 - a) È sconsigliabile che i bambini indossino collane, braccialetti, anelli, orecchini
 - b) È consigliabile altresì che i bambini siano vestiti con abiti comodi, per poter partecipare agevolmente alle attività educative e ludiche proposte
 - c) I bambini non possono portare alimenti da casa. In occasione di compleanni o altre feste non sono ammessi cibi casalinghi, ma solo quelli che riportano gli ingredienti sull'etichetta del produttore; in ogni caso devono essere privi di panna, crema, mascarpone, liquori

ART. 13 – ALIMENTAZIONE E MENSA

1. Ai bambini sono somministrati pasti giornalieri variabili per quantità e qualità in rapporto all'età. A tal fine si fa riferimento ad una tabella dietetica approvata dal Servizio Igiene Alimenti Nutrizione della competente azienda sanitaria locale.
2. L'alimentazione dei bambini è varia ed equilibrata, il menù è differenziato per ogni settimana. Sono previsti due menù: uno per la stagione invernale ed uno per quella estiva.
3. Se un bambino ha la necessità di seguire un'alimentazione specifica, il genitore deve presentare un certificato medico che indichi il regime dietetico da seguire.
4. La somministrazione degli alimenti è controllata sotto l'aspetto qualitativo ed igienico secondo le disposizioni di legge riguardanti le norme generali di igiene dei prodotti alimentari.

ART. 14 – PARTECIPAZIONE DI SPESA

1. Le rette a carico delle famiglie, le integrazioni e le riduzioni mensili sono stabilite con deliberazione annuale dalla Giunta Comunale.
2. Il versamento della retta è effettuato entro e non oltre il giorno 5 del mese di frequenza direttamente all'Ente gestore e attraverso le modalità da questo previste. L'ente emette idoneo documento fiscale attestante il versamento della retta.
3. La retta è comprensiva del materiale igienico – sanitario (esclusi i pannolini e i prodotti specifici per la cura dell'igiene come, ad esempio, quelli per le allergie).

4. Sono inoltre esclusi:
 - cuscino con federa
 - lenzuolino
 - copertina invernale
 - bavaglino e asciugamano.
 - eventuali indumenti e biancheria di ricambio
5. La retta è altresì comprensiva del materiale didattico e/o attrezzature ludiche necessarie.
6. Nel mese in cui avviene l'inserimento del bambino la retta non subisce variazioni rispetto all'opzione tariffaria prescelta.

ART. 15 – USO E ACCESSO AI LOCALI

1. I locali adibiti a Micronido, durante il normale orario di servizio, possono essere utilizzati solo per lo svolgimento delle attività educative.
2. L'accesso al Micronido è vietato a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere.

ART. 16 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Copia del presente regolamento viene consegnata ai genitori al momento dell'iscrizione e affissa nei locali del Micronido.
2. Per il miglioramento del servizio del Micronido, il Consiglio Comunale può approvare in qualunque momento, variazioni al presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

